

Bruxelles, 19.10.2017
COM(2017) 603 final

2017/0263 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona per quanto riguarda gli emendamenti dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Barcellona e i suoi protocolli

La convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») mira a garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri naturali e la protezione dell'ambiente marino e delle zone costiere, attraverso la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento. La convenzione di Barcellona è entrata in vigore il 9 luglio 2004.

Essa è corredata da sette protocolli relativi a specifici aspetti di conservazione dell'ambiente nel Mediterraneo, che comprendono il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (adottato nel 1995, in sostituzione del protocollo correlato del 1982) e i suoi allegati.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione di Barcellona¹ e dei suoi protocolli². Aderiscono alla convenzione di Barcellona e ai suoi protocolli anche Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta, Cipro e Croazia, oltre a 13 paesi mediterranei non appartenenti all'UE.

2.2. La ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti

La ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona si terrà dal 17 al 20 dicembre 2017 a Tirana, in Albania.

L'assemblea delle parti contraenti sarà invitata a decidere, tra l'altro, in merito a un atto avente effetti giuridici, vale a dire una proposta di emendamento dell'allegato II (elenco delle specie in pericolo e minacciate) del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo («il protocollo»).

La procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Barcellona si applica all'adozione di qualsiasi emendamento degli allegati di un protocollo. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti contraenti del protocollo. A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, *"la Comunità economica europea [...] esercita[...] il diritto di voto con un numero di voti pari al numero [degli] Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione e di uno o più protocolli; la Comunità*

¹ Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1) e decisione 1999/802/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all'accettazione delle modifiche alla convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e al protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32).

² Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

economica europea [...] non esercita[...] il diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitino il loro e viceversa."

2.3. Gli emendamenti proposti all'allegato II del protocollo

Nel corso della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona, tra il 17 e il 20 dicembre 2017, esse si impegnano ad adottare gli emendamenti dell'allegato II del protocollo ("l'atto previsto").

L'atto previsto si propone di:

- aggiungere quattro nuove specie di *Antozoa* (una classe di invertebrati marini che include i coralli) all'elenco delle specie di cui all'allegato II del protocollo, specificamente: *Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* e *Desmophyllum dianthus*,
- aggiornare la denominazione di un certo numero di specie di uccelli marini e costieri, in considerazione dei cambiamenti tassonomici verificatisi dopo gli ultimi emendamenti degli allegati del protocollo.

L'atto previsto diventa vincolante per le parti in conformità dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona, che dispone che "[o]gni protocollo della presente convenzione impegna solo le parti contraenti di detto protocollo" e dell'articolo 23, che stabilisce che "[g]li allegati della presente convenzione o di uno qualsiasi dei protocolli formano parte integrante rispettivamente della convenzione o del protocollo."

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il protocollo stabilisce un elenco delle specie in pericolo o minacciate e un elenco di specie il cui sfruttamento è regolamentato (articolo 12). Questi due elenchi costituiscono, rispettivamente, gli allegati II e III del protocollo. Le parti contraenti hanno l'obbligo di adottare misure concertate intese a garantire la protezione e la conservazione delle specie animali e vegetali che figurano in tali allegati.

L'atto previsto propone innanzitutto di aggiornare la denominazione di un certo numero di specie di uccelli marini e costieri, in considerazione dei cambiamenti tassonomici verificatisi dopo gli ultimi emendamenti degli allegati del protocollo. Non si tratta di emendamenti sostanziali o rilevanti, bensì di un semplice aggiornamento di nomi di specie già inserite nell'elenco.

In secondo luogo, l'atto previsto propone di aggiungere le seguenti quattro nuove specie di *Anthozoa* all'elenco delle specie di cui all'allegato II del protocollo: *Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* e *Desmophyllum dianthus*.

Questa seconda proposta è stata discussa nell'idonea sede tecnica della convenzione, la tredicesima riunione dei punti focali del protocollo, in cui l'UE era rappresentata.

Le quattro specie di corallo in questione sono presenti nel tipo di habitat naturale di interesse comunitario "scogliere", la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione³ ai sensi dell'allegato I della direttiva Habitat⁴. In particolare, il manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea (*Interpretation Manual of European Union*

³ Secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva Habitat, per "zona speciale di conservazione" s'intende un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Habitats)⁵ include, in quanto specie mediterranee che formano scogliere coralline, le comunità *Dendrophyllia ramea* e *Dendrophyllia cornigera*, facies di *Isidella elongata*, e comunità di corallo bianco quali quelle di *Lophelia pertusa* e *Madrepora oculata* (alle quali è notoriamente associata la *Desmophyllum dianthus*). Le quattro specie sono incluse nella Lista rossa delle specie minacciate del Mediterraneo⁶ (la *Dendrophyllia ramea* è attualmente classificata come vulnerabile; *Dendrophyllia cornigera* e *Desmophyllum dianthus* come in pericolo; *Isidella elongata*, considerata quasi endemica, come in pericolo critico). Tre delle specie interessate (*D. ramea*, *D. cornigera* e *D. dianthus*) appartengono a un gruppo di madrepora incluse nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e quindi nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio⁷ (regolamento sul commercio delle specie selvatiche). Nel Mar Mediterraneo le quattro specie di *Anthozoa* sono esposte a numerosi impatti antropici, quali: pesca con reti a strascico, pesca con palangari su strati bentonici, immissione di inquinanti, trivellazioni, riscaldamento globale o acidificazione degli oceani. La loro capacità di recupero può essere molto bassa, in quanto hanno tassi di crescita relativamente lenti, una bassa capacità di dispersione, e un ciclo vitale relativamente lungo. Anche se le informazioni scientifiche relative alla popolazione delle quattro specie disponibili sono scarse, i dati disponibili sulla popolazione o le osservazioni qualitative indicano una regressione dell'habitat e/o calo della popolazione allarmanti.

L'Unione, sostenendo queste proposte, garantisce la coerenza tra la propria azione interna e quella esterna.

L'impegno dell'UE a cooperare sul piano internazionale per proteggere la biodiversità poggia in primo luogo sull'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE e sull'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica ("CBD"), oltre che sulle decisioni prese nel corso della decima, dodicesima e tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione CBD tenutesi a Nagoya nel 2010⁸, a Pyeongchang nel 2014⁹ e in Messico nel 2016. A tale riguardo, le specie di cui si propone l'inclusione sono particolarmente interessate dalla decisione XIII/11¹⁰ della tredicesima conferenza delle parti della convenzione CBD per promuovere l'attuazione volontaria di un piano di lavoro specifico sulla biodiversità nelle zone d'acqua fredda, che mira, tra l'altro, a mantenere e a rafforzare la resilienza degli ecosistemi in queste zone.

La presente proposta è inoltre in linea sia con le preoccupazioni espresse nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile in merito *all'elevata vulnerabilità delle barriere coralline e delle mangrovie agli effetti, ad esempio, dei cambiamenti climatici, dell'acidificazione degli oceani, della pesca eccessiva, delle pratiche di pesca distruttive e dell'inquinamento*, sia con l'impegno preso nel corso della conferenza

⁵ Manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea — EUR28, adottato dal comitato Habitat il 4 ottobre 1999 (versione EUR15) ed emendato da ultimo nell'aprile 2013 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf.

⁶ <http://www.iucnredlist.org/initiatives/mediterranean>

⁷ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁸ DEC. X/2, *Piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e Obiettivi di Aichi in materia di biodiversità*, compreso *l'obiettivo di Aichi n. 10 in materia di biodiversità* secondo il quale occorre "ridurre al minimo, entro il 2015, le molteplici pressioni antropogeniche sulle barriere coralline e su altri ecosistemi vulnerabili che subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici o dell'acidificazione degli oceani, in modo da preservarne l'integrità e il funzionamento".

⁹ DEC. XII/23, allegato, *Azioni prioritarie per raggiungere l'obiettivo di Aichi n. 10 sulla biodiversità per le barriere coralline e degli ecosistemi ad esse associati*.

¹⁰ Dec. XIII/11, *Piano di lavoro specifico e facoltativo sulla biodiversità in zone d'acqua fredda nell'ambito di applicazione della convenzione*.

stessa a sostenere la cooperazione internazionale al fine di conservare gli ecosistemi delle barriere coralline e delle mangrovie e concretizzarne i benefici sociali, economici e ambientali, nonché agevolare la collaborazione tecnica e lo scambio volontario di informazioni.

Essa contribuisce inoltre al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14.2: *"Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi"*.

In considerazione di quanto precede, è opportuno che l'Unione europea appoggi la proposta di emendare l'allegato II del protocollo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹¹.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

L'atto che la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 23 e 29 della convenzione di Barcellona. La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente. La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

¹¹ Causa C-399/12 Germania/Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), è stata conclusa dalla Comunità in conformità con la decisione 1999/802/CE del Consiglio¹², ed è entrata in vigore il 9 luglio 2004.
- (2) L'Unione è altresì parte contraente del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo ("il protocollo"), che è stato concluso dalla Comunità in conformità con la decisione 1999/800/CE del Consiglio¹³ ed è entrato in vigore il 12 dicembre 1999.
- (3) A norma dell'articolo 18 della convenzione di Barcellona, una delle funzioni delle riunioni delle parti contraenti consiste nell'adottare, rivedere ed emendare, se del caso, gli allegati della convenzione e dei protocolli.
- (4) Lo svolgimento della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona è previsto dal 17 al 20 dicembre 2017. Tra i punti all'ordine del giorno, la riunione si prefigge di adottare emendamenti all'allegato II del protocollo.
- (5) L'obiettivo di tali emendamenti è l'aggiunta di quattro nuove specie di *Anthozoa* (*Isidella elongata*, *Dendrophyllia cornigera*, *Dendrophyllia ramea* e *Desmophyllum dianthus*) all'elenco delle specie figuranti all'allegato II del protocollo, e l'aggiornamento della denominazione di un certo numero di specie di uccelli marini e costieri contenute in tale elenco, alla luce di alcuni cambiamenti tassonomici verificatisi dopo gli ultimi emendamenti degli allegati del protocollo.

¹² Decisione 1999/802/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all'accettazione delle modifiche alla convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e al protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32).

¹³ Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona, poiché gli emendamenti dell'allegato II saranno vincolanti per l'Unione.
- (7) Le quattro specie di *Anthozoa* proposte per l'inserimento nell'allegato II del protocollo sono presenti in tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁴. Tre di queste specie sono inoltre incluse nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione che è stata attuata nell'Unione tramite l'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio¹⁵. Tutte le specie proposte per l'inserimento sono notoriamente a rischio nel Mar Mediterraneo e necessitano quindi di una protezione maggiore dalle attività umane, prevista nel quadro del protocollo.
- (8) Poiché la proposta di decisione in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona riguarda l'emendamento dell'allegato II del protocollo, è opportuno pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.
- (9) In occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione di Barcellona, l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri devono sostenere la posizione dell'Unione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona"), si esprime nel sostegno della proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo ("il protocollo"), come segue:

- (1) l'aggiunta delle specie:
 - *Dendrophyllia cornigera*,
 - *Dendrophyllia ramea*,
 - *Desmophyllum dianthus*,
 - *Isidella elongata*;
- (2) le modifiche apportate alla denominazione delle specie di uccelli marini e costieri a causa dei cambiamenti tassonomici di cui all'allegato.

¹⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione di cui all'articolo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*